Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma - Martedì 18 aprile** | **Numero 91**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 452 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, numero 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

numero 453, della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 454 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale numero 248, in data 9 febbraio 1919, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del'Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Reale 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del corpo musicale della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 457 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 13 marzo

1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 458 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale n. 1459, in data 26 agosto 1917, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra, appartenenti alla R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di venti posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 470 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la costruzione, a carico dello Stato, dei ponti occorrenti per assicurare il transito ordinario lungo la strada interprovinciale litoranea Adriatica nei territori delle provincie di Teramo e di Chieti, in conseguenza dell'occupazione dei ponti, attualmente esistenti, da parte delle ferrovie dello Stato per raddoppio di binario.

Art. 2.

Per la esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di L. 7.000.000, da prelevarsi dall'assegnazione di fondi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 471 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzato il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione alle seguenti Convenzioni adottate a Washington, nella prima sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) della Conferenza internazionale del lavoro:

1° Convenzione sulla disoccupazione;

2° Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto;

3° Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;

4° Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DELLO SBARBA — SCHANZER — ROSSI TEOFILO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 449 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 4 del decreto-legge 8 novembre 1921, numero 1561, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 450 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, sulla istituzione del Fondo per il culto;

Visto il relativo regolamento 21 luglio 1866, n. 3070;

Vista la legge 16 luglio 1904, n. 374, e il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1915, portanti modificazioni al ruolo organico del personale della Amministrazione stessa;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma delle Amministrazioni dello Stato;

Considerata la natura speciale delle funzioni del personale direttivo e tecnico del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, che costituiscono Amministrazione autonoma dello Stato;

Considerato che per il personale di detta Amministrazione sono ancora da stabilire, nei modi e per gli effetti di cui alla citata legge 13 agosto 1921, n. 1080, le relative nuove tabelle organiche;

Che, frattanto, qualora si applicasse il termine stabilito dal R. decreto 1° febbraio 1922, n. 88 per i collocamenti a riposo dei funzionari dell'anzidetta Amministrazione del Fondo per il culto, si determinerebbe un grave perturbamento nell'Amministrazione stessa per il divieto contenuto nell'art. 9 della legge citata di procedere a nuove nomine;

Che è evidente come sia inammissibile di dover provvedere al collocamento a riposo, nel medesimo tempo, del direttore generale, del vice direttore generale e dell'ispettore generale del Fondo per il culto togliendo a questo i suoi massimi dirigenti proprio quando l'Amministrazione deve tradurre in atto importanti affari, la cui trattazione non consente soluzione di continuità;

Sentita la Commissione parlamentare consultiva istituita dall'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Comitato interministeriale di cui all'art. 2 della legge predetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il direttore generale del Fondo per il culto, per il vice direttore generale e per l'Ispettore generale dell'Amministrazione medesima, l'applicazione dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è rinviata fino a quando sarà avvenuta la pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale del Fondo per il culto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 gennaio 1922, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario di Roccavaldina (Messina).

SIRE!

Il reparto dei consiglieri fra il capoluogo e la frazione Torregrotta del comune di Roccavaldina, adottato dalla Giunta provinciale amministrativa di Messina, venne accolto dalla popolazione con vivo malcontento, e determinò l'astensione dalle urne degli elettori del capoluogo, e l'elezione dei soli consiglieri della frazione e per conseguenza lo scioglimento del Consiglio comunale (R. decreto 6 gennaio 1921).

Con successivi decreti del 28 aprile e del 4 agosto 1921 venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione della normale rappresentanza per dar tempo alla straordinaria gestione di sistemare i provvedimenti in corso, e sopratutto di condurre a termine la separazione delle due frazioni con la erezione in Comune autonomo di quella Torregrotta Scala.

Rimanendo, però, immutate le ragioni per cui non è ancora possibile far luogo alle elezioni per la ricostituzione della nuova Amministrazione, mentre d'altra parte, è necessario il completamento di pratiche importanti, ancora in corso, si rende indispensabile prorogare ancora di altri tre mesi i poteri dell'attuale Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 6 gennaio 1921 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccavaldina in provincia di Messina, nonchè quelli in data 28 aprile e 4 agosto 1921, con cui venne successivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio stesso;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1799;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccavaldina è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 aprile 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina (Piacenza).

SIRE!

Fin dal novembre dello scorso anno il sindaco, la Giunta e la maggioranza del Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina rassegnarono le dimissioni.

Il prefetto dovette pertanto provvedere per la continuità dei pubblici servizi inviando sul luogo un suo Commissario, al quale la gestione della civica azienda rimase fino ad ora affidata, poichè gli amministratori, pure avendo manifestato il proposito di ritirare le dimissioni, in effetto non ripresero la direzione del Comune.

In tale situazione, non ravvisandosi conveniente e legittimo protrarre più oltre la gestione del Commissario prefettizio, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, provvedimento che è consigliato anche dalla agitazione sorta nella massa dei contribuenti per l'applicazione ingiusta e partigiana dei tributi locali fatta dagli amministratori e dal reciso rifiuto dei contribuenti stessi di pagare le imposte; il che, crea al Comune una grave situazione finanziaria non trovando l'Amministrazione più credito per fronteggiare le spese più urgenti.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 marzo corrente, provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Enrico Gonella è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

DISTINTA delle 297 obbligazioni e 161 frazioni di obbligazioni del prestito ex-pontificio 11 aprile 1866 – Blount – acquistate per l'ammortamento al 1° ottobre 1920 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato), i cui numeri vengono resi di pubblica ragione.

N. 1513 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna

47	66	67	94	154	155
165	173	174	183	186	205
206	228	247	366	368	404
436	493	659	660	692	727
810	837	892	1081	1082	1563
1564	1665	1685	1809	1810	1859
2121	2124	2134	2341	2403	2418
2572	2577	2661	2665	2774	2837
2853	2861	2863	2881	2942	2943
2944	2945	2982	3171	3214	3215
3246	3247	3248	3249	3250	3262
3417	3418	3444	3460	3526	3630
3637	3645	3646	3688	3689	3716
3717	3764	4000	4040	4050	4051
4052	4053	4089	4128	4237	4247
4248	4249	4588	4604	4605	4726
4780	4839	4840	4881	4882	4883
4932	4938	4951	5106	5114	5171
5181	5209	5223	5224	5225	5278
5279	5396	5397	5398	5400	5416
5417	5425	5426	5427	5428	5613
5977	6015	6017	6018	6314	6407
6727	6948	7084	7085	7086	7233
7234	7237	7238	7297	7298	7299
7300	7301	7303	7304	7305	7306
7602	7606	7713	7714	7715	8096
8205	8303	8402	8404	8412	8504
8505	8560	8687	8744	8745	8746
8748	8749	8764	8787	8788	8789
8790	8826	8987	9091	9112	9114
9397	9411	9458	9474	9765	9766
9768	9795	9962	9964	10068	10069
10070	10074	10291	10317	10347	10360
10460	10509	10510	10651	11215	11224
13000	13001	13225	13230	13385	13621
13625	13827	13828	13829	13830	13831
13861	13862	13863	13864	13865	13866
13867	13868	13946	13947	13958	14522
14537	14538	14722	14896	15008	15009
15169	15188	15234	15235	15461	15553
15554	15555	15556	15557	15567	15568
15569	15570	15571	15572	15573	15574
15575	15576	15577	15578	15579	15580
15581	15582	15601	15687	15728	15824
15856	15857	15891	15911	15912	15923
15934	15944	15945	16011	16056	16066
16098	16099	16292	16293	16318	16319
16320	16377	16507	16609	16610	16702
16703	16760	16762	16873	16878	17025
17057	17058	17124	17125	17126	17127
17123	17133	17177	17178	17185	17213
17337	17338	17435	17438	17440	17441
17479	17480	17481	17484	17485	17489
17769	17781	17845	17846	17847	17848
17855	17856	17897	17898	17899	18082
18085	18086	18262	18314	18386	18488
18713	18777	18926	19164	19219	19278
19279	19280	19359	19360	19587	19667
19825	19826	19947	19959	20050	20267
20279	20281	20325	20494	20507	20697
20699	20700	20723	20861	20863	20892
21528	21711	21768	21970	22274	22294
22305	22378	22380	22554	22555	22556
22557	22563	22565	22566	23031	23047
23066	23152	23165	23337	23450	23521
23577	23578	23579	23595	23837	23853
23856	23893	23894	23895	23917	23921
23924	23981	23993	24178	24712	24749
24821	24822	24860	24861	24862	24864
24865	25037	25289	25312	25356	25358
25359	25361	25381	25416	25454	25546
25594	25602	25604	25611	25628	25629
25639	25707	25709	25913	25914	25915
25924	26051	26088	26160	26171	26216
26233	26326	26413	26541	26624	26668
26669	26670	26671	26677	26720	26822
26859	27034	27065	27066	27070	27072
27253	27254	27271	27293	27294	27313
27528	27529	27623	27684	27685	27686
27708	27763	27787	28110	28186	28986
29344	29345	29346	29347	29589	29590
29792	29793	29829	29911	30049	30165
30215	30220	30221	30222	30236	30637
30640	30642	31126	31127	31128	31193
31104	31423	31438	31450	31451	31452
31525	31559	31580	31729	31852	31853
31939	32040	32211	32221	32331	32332
32333	32533	32534	32580	32582	32583
32585	32600	32832	32997	32998	33099
33104	33113	33114	33116	33231	33275
33276	33407	33436	33437	33685	33686
33815	33921	33922	34057	34125	34180
34388	34725	35186	35192	35298	35429
35760	35834	36031	36129	36130	36131
36132	36133	36134	36135	36136	36137
36287	36724	36889	37160	37163	37179
37431	37433	37434	37514	37548	37549
37550	37620	37623	37624	37625	37626
37726	37825	38037	38070	38191	38192
38384	38385	38386	38387	38578	38724
38725	38726	38727	38728	38729	38730
38733	38734	38735	38736	38743	38745
38781	38782	38789	38834	38836	38907
38908	39117	39118	39119	39120	39121
39126	39127	39128	39160	39191	39233
39263	39459	39463	39464	39465	39466
39518	39526	39616	39617	39673	39679
40041	40065	40085	40086	40098	40099
40100	40599	40668	40832	40935	40987
41168	41344	41553	41582	41624	41719

41720	41730	41760	41777	41853	41937	73327	73328	73359	73360	73361	73362
41942	41943	42009	42215	42332	42471	73425	73512	73514	73836	73837	73888
42355	42958	42959	42960	42961	42962	73819	73869	73870	74010	74011	74130
42963	42964	43395	43398	43399	43413	74131	74132	74133	74179	74294	[illegible]
43531	43536	43637	43823	43824	43838	[illegible]	74377	74472	74544	74592	74593
43888	43968	43969	43970	43971	44012	74594	74633	74634	74635	74689	74782
44158	44251	44342	44418	44419	44479	74783	74784	74785	74967	74968	75145
44530	44718	44719	44829	44857	44858	75351	75352	75609	75815	75819	75870
44922	45070	45241	45269	45270	45411	75881	76012	76034	76040	76041	76084
45442	45487	45532	45539	45568	45685	76085	76086	76087	76288	76289	76512
45701	45780	45809	45810	45920	46179	76513	76578	76619	76647	77098	77099
46212	46400	46548	46598	46761	46767	77101	77102	77103	77104	77105	77168
46839	46840	46841	46844	46851	46852	77169	77173	77205	77206	77207	77351
46853	46854	46900	46977	47026	47033	77566	77567	77688	77730	77834	77846
47210	47437	47496	47575	47622	47627	77862	78038	78127	78168	78169	78170
47638	47639	47689	47691	47692	47715	78171	78172	78570	78571	78573	78652
48031	48144	48160	48278	48279	48338	79308	79744	80162	80480	80850	80852
48533	48684	48746	48893	48922	49313	81360	81606	81715	81793	82358	82980
49348	49350	49356	49148	49453	49456	83373	83525	83528	83529	83568	83738
49475	49561	49701	49755	49833	49910	83734	83758	83787	83839	83840	84024
49934	49935	50145	50206	50237	50243	84297	84304	84330	84332	84337	84443
50281	50298	50299	50473	50495	50496	84567	84652	84653	84951	84952	85027
50570	50717	50779	51016	51094	51210	85034	85161	85430	85671	85868	[illegible]
51278	51386	51571	51577	51585	51587	85968	86001	86034	86035	86036	86087
51588	51601	51704	51780	51812	51813	86315	86316	86317	86318	86356	86411
51830	51831	52170	52171	52172	52201	86412	86531	86557	87263	87265	87458
52257	52258	52305	52419	52441	52503	87540	87564	87631	87638	87809	87870
52597	52614	52720	52728	52729	52847	87964	88028	88029	88237	88238	88239
52848	52870	53004	53005	53009	53200	88240	88241	88242	88368	88599	88650
53201	53203	53204	53205	53321	53457	88651	88804	88817	88937	88975	88985
53496	53585	53620	54069	54077	54308	89554	89648	89851	89928	90013	90014
54309	54563	54583	54828	54855	55011	90018	90222	90451	90704	90705	90762
55012	55013	55238	55251	55252	55785	90764	90805	91148	92505	92506	92554
55794	56002	56005	56006	56009	56105	92808	92812	92813	92816	92821	92822
56118	56151	56314	56322	56411	56542	92840	92841	92843	92846	92847	92850
56567	56825	57059	57074	57075	57076	93083	93111	93150	93227	93274	93546
57077	57078	57079	57319	57508	57739	93549	93831	93832	93834	93835	93836
57821	57823	57910	57912	58103	58162	93837	93838	93839	93840	93841	94311
58412	58457	58713	58758	58841	59071	94325	94353	94578	94813	95553	95598
59072	59376	59469	60430	60431	60468	95599	95639	95712	95767	95980	98304
60647	60648	60689	60956	60970	60983	98343	98344	98345	98347	98348	98406
60984	61163	61607	61611	61813	61864	98408	98409	98410	98411	98413	98422
62150	62151	62152	62153	62154	62155	98579	98693	98694	98731	98732	98733
62156	62157	62158	62186	62412	62728	98734	99028	99214	99334	99381	99386
63018	63019	63236	63335	63451	63470	99392	99396	99399	99405	99536	99537
63569	63649	63739	63744	63745	63833	99540	99747	99748	99749	99750	99892
63905	64108	64374	64404	64477	64559	99893	100027	100046	101018	101064	101074
64560	64561	64562	64582	64703	64733	101192	101193	101211	101212	101213	101255
64734	64796	64873	65087	65157	65158	101321	101365	101366	101481	101529	101641
65208	65217	65218	65251	65327	65562	101642	101901	101902	101903	101904	101910
65786	65789	65832	65931	65942	66045	101981	102010	102011	102282	102762	102857
66048	66077	66078	66265	66290	66313	102858	102887	102905	102946	102947	102975
66789	66791	66792	66793	66794	66795	103129	103151	103153	103211	103220	103393
66796	66797	66798	66852	66880	66883	103411	103421	103511	103672	103691	103692
66902	66905	66907	66911	66912	67034	103807	103815	103858	103957	104506	104520
67036	67147	67150	67209	67423	67500	104521	104522	104525	104861	104862	104985
67707	67872	67964	67965	67984	68147	104986	104990	105203	105320	105378	105393
68172	68185	68337	68365	68471	68503	105439	105471	105473	105474	105477	105500
68562	68619	68620	68704	68874	69239	105611	105621	105642	105858	105871	106412
69240	69241	69572	69577	69593	69596	106469	106609	106610	106637	107124	107135
69599	69846	70034	70169	70242	70895	107148	107149	107362	107370	107452	107764
70896	70897	70898	70900	70901	70903	107786	107787	107793	107801	107887	107888
70904	71142	71240	71507	71715	71733	108019	108675	108995	109061	109062	109064
71746	71747	71748	71773	71816	71818	109065	109066	109067	109114	110020	110021
71982	72047	72128	72148	72334	72542	110392	110395	110676	110677	110708	110769
72552	72686	72812	72911	73082	73326	110770	110880	110913	111029	111048	111251

111268	111506	111507	111748	111823	111897
111981	111992	111994	112297	112293	112673
112718	112719	112819	112820	112834	113049
113050	113112	113296	113351	113357	113736
113936	114006	114034	114224	114227	114228
114230	114234	114235	114237	114238	114378
114547	114558	114770	115444	115603	115650
116089	116092	116093	116094	116095	116096
116097	116110	116142	116153	116455	116472
116478	116609	116636	116682	116721	116763
116795					

Num. 161 frazioni di obbligazioni del capitale di Lire 125 ciascuna.

Serie A.

92035	92275	92639	92762	92921	92922
92923	92965	93428	94291	95069	95187
95188	95190	96031	96032	96033	96077
96086	96231	96232	96233	96332	96496
96517	96524	96525	96566	96608	96630
96652	96724	96755	96812	96820	96857
97393	97420	97573	97637	97678	97705
97748	97751	97938	97939	—	—

Serie B.

92155	92159	92228	92243	92343	92427
92436	92429	92430	93423	93429	93438
93456	93959	93960	93961	94027	94215
94216	94217	95006	95007	95008	95009
95010	96038	96441	96609	96617	96618
96643	96644	96778	96955	96986	96996
97289	97290	97404	97884	97885	97886
97958	97959	97960	—	—	—

Serie C.

92191	93413	94462	94463	94464	94465
94466	94467	94468	94470	94471	94472
94473	95116	95174	96244	96267	96357
96385	96386	96387	96404	96406	96492
96583	96731	96904	96905	96913	96935
96938	96956	96958	96959	96960	96962
96987	96988	97262	97445	—	—

Serie D.

92193	92226	92332	94430	94431	94432
94433	94434	94435	94436	94437	95080
95081	95082	95083	96552	96814	96815
96816	96817	96833	96836	96975	96990
97600	97614	97658	97843	97882	97959

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 28).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 219 — Data della ricevuta: 18 novembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta Balladelli Luciano di Spiridione — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 85 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 521 — Data della ricevuta: 6 marzo 1865 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Presidente della Congregazione di carità di Quarto al Mare — Titoli del debito pubblico: al nominativo 1 — Ammontare della rendita L. 275 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1862.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 marzo 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*). (El. n. 31).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazione.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1250 — Data della ricevuta: 29 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Socini Agenore fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 15 — Ammontare della rendita L. 2500 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Roma, 15 aprile 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria

Capitani.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Gelli Giacinto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 21 novembre 1921.

Consalvi Tito, capitano, l'aspettativa di cui ai Regi decreti 28 dicembre 1919 e 25 settembre 1921 deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Sartori Adriano, capitano, l'aspettativa di cui ai Regi decreti 25 agosto 1920 e 13 marzo 1921 deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Boy Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 2 settembre 1919.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Aronadio Ettore, dal 17 luglio 1921.
Pedicini Gaetano, dal 23 marzo 1921.
Rotondi Armando, dal 15 agosto 1921.
Tedonio Pasquale, dal 26 agosto 1920.
Viglienzoni Alfredo, dal 15 settembre 1921.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 10, dal 6 al 12 marzo 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia	Brescia	—	1	—	2
»	Chiari	—	1	—	1
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Novara	Novara	1	1	1	2
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Roma	Viterbo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sassari	Alghero	1	—	1	—
»	Nuoro	1	—	1	—
»	Ozieri	—	1	—	1
Udine	Pordenone	—	1	—	1
		3	9	3	11
Carbonchio sintomatico					
Modena	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	2	1	2	1
»	Asti	1	—	2	1
»	Casale Monferrato	4	1	8	3
Ancona	Ancona	—	1	—	5
Aquila degli Ab.	Aquila	3	—	13	2
»	Sulmona	1	—	4	—
Arezzo (*a*)	Arezzo	1	—	2	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Belluno	4	—	31	7
»	Feltre	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	22	6	69	22
»	Clusone	5	1	9	4
»	Treviglio	3	3	8	5
Bologna	Bologna	17	1	37	7
»	Imola	2	—	3	2
Brescia	Brescia	9	2	24	5
»	Chiari	3	—	7	—
Segue Afta epizootica.					
Brescia	Salò	2	—	5	—
»	Verolanuova	4	—	17	1
Catanzaro	Catanzaro	1	3	1	5
»	Cotrone	1	—	12	—
Chieti	Chieti	3	—	3	—
Como	Como	10	—	20	—
»	Lecco	9	2	31	2
»	Varese	6	2	12	5
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	—	3	—	4
»	Crema	—	3	—	5
»	Cremona	—	4	—	7
Cuneo (*a*)	Alba	1	—	1	—
»	Mondovì	—	1	—	1
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	4	1	7	6
Firenze	Firenze	5	—	6	—
»	Pistoia	—	2	—	2
»	S. Miniato	3	3	5	5
Forlì	Cesena	3	—	15	1
»	Forlì	3	—	16	5
»	Rimini	1	—	6	—
Genova	Chiavari	1	—	4	—
»	Genova	3	—	5	3
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Livorno	Livorno	1	—	4	—
Lucca	Lucca	7	—	18	5
Macerata	Camerino	—	1	—	2
»	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	10	2	11	3
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	3	—	4	—
»	Gallarate	2	1	2	1
»	Lodi	8	7	9	8
»	Milano	7	2	8	4
»	Monza	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Modena	Modena	7	2	14	4
»	Pavullo nel Frign.	1	—	1	—
Napoli	Castellammare di St.	2	—	2	2
Novara	Biella	2	3	2	6
»	Novara	7	—	11	—
»	Pallanza	—	1	—	1
»	Vercelli	4	—	4	3
Padova	Padova	41	3	76	10
Parma	Borgo S. Donnino	4	—	9	3
»	Parma	1	1	2	4
Pavia	Mortara	4	3	5	4
»	Pavia	11	2	15	8
»	Voghera	5	—	10	1
Perugia	Perugia	—	1	—	2
»	Rieti	1	—	1	—
»	Terni	1	—	2	
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
»	Urbino	—	1	—	1
Piacenza	Fiorenzola d'A.	—	1	—	1
»	Piacenza	—	3	—	4
Pisa	Pisa	8	9	22	31
»	Volterra	1	3	11	14
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—
Potenza	Potenza	1	—	2	—
Ravenna	Faenza	2	—	2	1
»	Lugo	2	3	4	7
»	Ravenna	2	1	6	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	2	—	8	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	1
»	Reggio Emilia	1	2	1	3
Roma	Civitavecchia	1	1	1	1
»	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	6	2	13	3
»	Velletri	—	1	—	1
»	Viterbo	2	—	2	—
Rovigo	Adria	4	—	4	—
»	Rovigo	7	2	10	5
Salerno	Salerno	2	—	6	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	2	4	11	6
Sondrio (a)	Sondrio	1	—	3	—
Teramo	Penne	1	—	1	4
Torino	Ivrea	3	—	11	—
»	Torino	5	2	8	3
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine	Pordenone	3	—	6	1
»	Udine	7	1	10	3
Venezia	Venezia	19	5	52	9
Verona	Verona	21	5	29	17
Vicenza	Vicenza	7	—	26	7
		385	121	843	314
Malattie infettive dei suini.					
Aquila degli Ab.	Aquila	1	—	1	—
Arezzo (a)	Arezzo	3	—	78	6
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	5	—
Belluno (a)	Feltre	1	—	1	—
»	Pieve di Cadore	—	2	—	2
Bologna	Bologna	1	—	2	—
»	Imola	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	1	—	2	—
»	Cotrone	1	—	1	—
Firenze	Pistoia	1	—	2	—
Forlì	Cesena	1	—	2	—
»	Rimini	1	—	1	—
Genova	Genova	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	12	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Venezia	Venezia	1	1	3	1
Verona	Verona	—	1	—	4
		22	7	117	16
Influenza del cavallo.					
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	3
Vicenza	Vicenza	1	—	1	—
		1	1	1	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Morva.				
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Novara (*b*)	Domodossola	1	—	1	—
»	Pallanza	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Salerno (*b*)	Salerno	—	1	—	1
»	Vallo della Lucania	1	—	1	—
		3	3	3	3
	Farcino criptococcico.				
Ancona	Ancona	1	—	1	1
Avellino	Avellino	4	—	7	1
»	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	5	1	5	1
»	Barletta	1	—	2	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
»	Nola	—	1	—	1
»	Sora	—	1	—	1
Catania	Acireale	1	—	2	—
Genova	Genova	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	4	—
»	Girgenti	2	—	11	—
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	1	—	2	—
Messina	Castroreale	—	1	—	2
Napoli	Casoria	3	—	12	2
»	Castellammare di S.	3	—	7	1
»	Napoli	5	—	16	—
»	Pozzuoli	1	—	1	1
Palermo	Palermo	4	—	58	1
»	Termini Imerese	2	—	9	14
Porto Maurizio	San Remo	1	2	1	3
Roma	Roma	2	—	5	—
Salerno	Salerno	7	—	8	1
Siracusa (*a*)	Siracusa	1	—	11	1
		48	7	165	32
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Potenza	Melfi	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	4	—
		2	—	6	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	—	1	—	5
Aquila degli Abr.	Avezzano	—	1	—	1
Bari delle P. (*b*)	Altamura	1	—	2	—
»	Bari	2	2	2	3
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	9
Pisa	Volterra	—	1	—	1
Siena (*b*)	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	—	2	—	4
Venezia	Venezia	—	2	—	2
Verona	Verona	—	2	—	2
		4	14	5	29
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	4	2	10	10
»	Avezzano	3	1	48	1
»	Sulmona	1	—	26	—
Benevento	Benevento	2	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	17	—
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
»	Larino	—	1	—	1
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	3	—
»	Girgenti	1	—	4	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Milano	Milano	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	1	—	1
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	—	1	—	11
Perugia	Foligno	—	1	—	2
Potenza	Melfi	1	1	1	1
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	4	2	11	—
»	Velletri	2	—	2	2
»	Viterbo	2	1	2	1
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Siena	Siena	1	—	1	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		31	15	135	34

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	3	—	7	—
Potenza	Melfi	5	—	9	—
		9	—	17	—
Morbo coitale maligno.					
Como	Como	—	1	—	1
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	1	—	1	—
		3	1	3	1
Tubercolosi bovina					
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Colera dei polli.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Benevento	Benevento	—	1	—	4
Campobasso	Campobasso	1	—	3	2
»	Isernia	1	—	5	—
»	Larino	1	1	4	1
Modena	Modena	2	—	2	2
Teramo	Penne	—	2	—	12
»	Teramo	—	1	—	3
		6	5	15	24

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattia)	Numero dei comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	8	12	14
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	52	506	1157
Malattie infettive dei suini	17	29	133
Morva	4	6	6
Farcino criptococcico	16	55	197
Rabbia	10	18	34
Rogna	18	46	169
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	6
Vaiuolo ovino	2	9	17
Morbo coitale maligno	4	4	4
Influenza del cavallo	2	2	4
Colera dei polli	1	1	1
Tubercolosi bovina	5	11	39

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 20 al 26 febbraio 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Venezia Giulia	Pola	1	—	1	—
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gradisca	1	—	1	—
»	Monfalcone	1	—	1	—
»	Sesana	1	—	4	—
»	Trieste	—	1	—	1
Venezia Triden.	Cles	3	—	23	10
»	Mezolombardo	1	2	11	6
»	Silandro	2	—	10	—
»	Tione	2	—	12	—
»	Trento	1	—	1	—
		12	3	63	17
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Parenzo	—	1	—	1
Venezia Trident.	Bolzano	3	1	6	1
»	Borgo	2	—	2	—
»	Cles	4	—	7	—
»	Mezzolombardo	10	—	43	—
»	Rovareto	1	1	1	1
»	Tione	4	—	5	—
»	Trento	1	—	4	—
		25	3	68	3
Rabbia					
Venezia Trident.	Borgo	1	—	5	—
»	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
		3	—	7	—
Rogna					
Venezia Giulia	Parenzo	—	1	—	1
»	Rovigno	—	1	—	1
Venezia Trident.	Borgo	6	—	182	—
»	Brunico	1	—	2	—
»	Primiero	2	—	2	—
		9	2	186	2
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—
		2	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	9	15	80
Malattie infettive dei suini	8	28	71
Rabbia	3	3	7
Rogna	5	11	188
Colera dei polli	2	2	2

Il direttore [illegible] — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.